Sentenza n. 250 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **13 giugno 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32263** promosso da **G.L.** OMISSIS e **G.R.** OMISSIS, rappresentate e difese dall'avv. Sossio Vitale del Foro di Treviso (CF: VTLSSS70L02F839Z) e con lui elettivamente domiciliate in Treviso alla via Longhin n.1, pec: sossiovitale@pec.ordineavvocatitreviso.it;

RICORRENTI

avverso

INPS *(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587)*, con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U, PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del

notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 13 giugno 2025 tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Sossio Vitale per le ricorrenti, l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le sig.re G.L. e G.R., in qualità di figlie ed eredi legittime della sig.ra P.D., hanno impugnato la richiesta di restituzione di un indebito pensionistico, pari a complessivi euro 2.216,91, comunicata dall'INPS, Direzione Provinciale di Treviso, con nota del 17 giugno 2024. A fondamento del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto: la buona fede della dante causa e la sua totale estraneità alla genesi dell'indebito; l'esiguità della somma mensile percepita in eccedenza, tale da non rendere riconoscibile l'errore da parte di una pensionata priva di specifiche competenze tecniche; il lungo decorso temporale, in assenza di un'efficace pretesa restitutoria, tale da consolidare il legittimo affidamento, nonché, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione. Hanno pertanto chiesto che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste con il provvedimento impugnato e, in subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'INPS a richiedere la restituzione delle somme percepite nel decennio anteriore alla comunicazione del 17 giugno 2024.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28 maggio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della correttezza del proprio operato e dell'insussistenza dell'eccepita prescrizione.

Secondo quanto esposto nella memoria, l'indebito trarrebbe origine dal calcolo della perequazione automatica per l'anno 2012, in relazione al quale alla pensionata sarebbero stati erroneamente accreditati € 25,27 lordi mensili in eccesso rispetto al dovuto, generando un effetto moltiplicativo nei successivi anni 2013–2015. Il debito complessivo (ricostruito in via automatica mediante procedura *batch*) era stato comunicato alla pensionata in data 5 novembre 2015; successivamente, la stessa, tramite patronato, aveva presentato in data 9 marzo 2016 istanza di ricalcolo dell'indebito. In seguito, con comunicazione del 5 ottobre 2016, l'INPS aveva rilevato un ulteriore indebito riferito all'anno 2012, che risulta integralmente recuperato. L'indebito relativo agli anni 2013–2015 non risulterebbe invece oggetto di alcun pagamento da parte della *de cuius* né delle eredi, alle quali l'Istituto ha indirizzato una specifica richiesta il 17 giugno 2024. Le ricorrenti, ricevuta tale comunicazione, hanno presentato in data 20 ottobre 2024 un'istanza di riesame, respinta dall'INPS con nota del 20 novembre 2024.

3. All'udienza pubblica del **13 giugno 2025**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, il patrocinio delle ricorrenti, nel riportarsi al ricorso introduttivo. ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. La difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda delle ricorrenti si fonda sulla contestazione della richiesta di restituzione dell'indebito pari a € 2.216,91, originato dall'applicazione dei

meccanismi di perequazione automatica per il periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2015. Secondo la prospettazione attorea, l'indebito non sarebbe ripetibile, in quanto percepito in buona fede dalla dante causa, la quale - considerati il modesto importo (25,27 euro lordi mensili eccedenti il dovuto) e l'assenza di specifiche competenze tecniche - non sarebbe stata in grado di avvedersi dell'errore commesso dall'INPS. Le ricorrenti invocano, altresì, il principio del legittimo affidamento, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in tema di irripetibilità degli indebiti, anche in considerazione del lungo arco temporale decorso in assenza di iniziative da parte dell'INPS; circostanza che avrebbe ingenerato un'aspettativa di stabilità e definitività in relazione alle somme percepite.

Il ricorso è infondato e va respinto per le motivazioni di seguito esposte.

L'indebito oggetto del presente giudizio è stato formalmente comunicato alla dante causa con nota dell'INPS del 5 novembre 2015, cui ha fatto seguito, il 9 marzo 2016, un'istanza di ricalcolo presentata dalla medesima pensionata per il tramite del patronato. L'Istituto ha poi comunicato con nota del 5 ottobre 2016 un ulteriore indebito, riferito al solo anno 2012, successivamente recuperato (cfr. all. 7, memoria di costituzione dell'INPS). Non è stato invece restituito l'importo di euro 2.216,91, relativo al triennio 2013–2015, già comunicato alla dante causa (con la cit. nota del 5 novembre 2015) e alle eredi (con la cit. nota del 17 giugno 2024).

Ne consegue che la pretesa restitutoria dell'amministrazione risulta esercitata in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza contabile in materia di indebito previdenziale, sussistendo una conoscenza effettiva, da parte della dante causa, dell'esistenza delle somme non dovute e mancando elementi oggettivi idonei a far ritenere sussistente un affidamento meritevole di tutela. In particolare, non assume rilevanza, in senso contrario, il mero decorso del tempo intercorso tra l'erogazione

delle somme e la successiva richiesta di ripetizione, trattandosi di un intervallo temporale contenuto entro limiti ragionevoli e comunque non sufficiente, in assenza di ulteriori circostanze, a fondare una legittima aspettativa di stabilizzazione del *quantum* percepito. Deve pertanto escludersi, nel caso di specie, la configurabilità di un legittimo affidamento, tanto in capo alla dante causa quanto (per effetto della successione a titolo universale) in capo alle eredi. Invero, il principio della buona fede e dell'affidamento incolpevole presuppone una situazione soggettiva di ignoranza, anche solo colposa, circa l'indebita percezione delle somme; condizione che non ricorre nel caso in esame, essendo al contrario documentata una piena cognizione dell'indebito e una specifica interlocuzione con l'amministrazione previdenziale.

Non risultano, peraltro, direttamente applicabili al caso di specie i principi elaborati dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, con riferimento all'irripetibilità dell'indebito connesso alla liquidazione di un trattamento pensionistico definitivo. In particolare, con la sentenza n. 2/2012, le Sezioni Riunite hanno ribadito la piena vigenza delle norme che consentono all'amministrazione il recupero dei pagamenti non dovuti, chiarendo che, in presenza di un trattamento pensionistico provvisorio, il mero decorso dei termini per l'adozione del provvedimento definitivo non comporta, di per sé, l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate, restando ferma la facoltà dell'amministrazione di procedere al relativo recupero, salvo che non risulti, in concreto, il consolidamento di un legittimo affidamento in capo al percettore. Tale affidamento, secondo la medesima giurisprudenza, deve essere accertato caso per caso, alla luce di elementi specifici, quali: il decorso del tempo, valutato anche con riferimento ai termini procedimentali e, comunque, al limite triennale ricavabile da discipline analoghe; la rilevabilità dell'errore in base all'ordinaria diligenza, avuto riguardo all'importo della maggiore

somma erogata; le ragioni sottese alla rettifica del trattamento provvisorio; il momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza degli elementi necessari per la liquidazione definitiva. Anche qualora si volesse ipotizzare, in via analogica, un'estensione dei suddetti principi al caso in esame, l'indebito in contestazione è stato comunicato alla dante causa con nota del 5 novembre 2015, entro un termine ragionevole rispetto al periodo di riferimento (2013–2015); circostanza che esclude la configurabilità di un'inerzia significativa da parte dell'amministrazione e, per l'effetto, l'applicabilità delle coordinate giurisprudenziali elaborate in merito a fattispecie connotate da ritardi ingiustificati nell'adozione del provvedimento definitivo. Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque esclusa l'irripetibilità dell'indebito oggetto del presente giudizio, anche sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.

Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata, in via subordinata, dal patrocinio delle ricorrenti. Alla data del 5 novembre 2015, quando l'Amministrazione ha formalmente comunicato alla dante causa l'indebita percezione delle somme, avanzando contestuale richiesta di restituzione, non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale previsto per l'azione di ripetizione dell'indebito, con riferimento ai pagamenti effettuati nel triennio 2013–2015. Da tale comunicazione ha preso avvio un nuovo termine prescrizionale, non ancora spirato alla data della successiva richiesta rivolta alle eredi (17 giugno 2024), essendo decorso un periodo inferiore al decennio.

Per le ragioni sopra esposte, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, che va pertanto respinto.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.

533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

Quanto alle spese di lite, l'assoluta la novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 30/06/2025

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo